

**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI (C.D. “WHISTLEBLOWING”)
DEL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2025

Indice

1.	Introduzione.....	3
	1.1. Obiettivi del documento.....	3
	1.2. Approvazione e revisione della Procedura	3
2.	Contesto di riferimento.....	3
	2.1. Riferimenti normativi interni ed esterni	3
	2.2. Definizioni e terminologia.....	4
3.	Violazioni	4
4.	Segnalanti.....	5
5.	Procedura per le segnalazioni interne.....	6
6.	Riservatezza.....	8
7.	Divieto di ritorsione e tutela del Segnalante	8
8.	Informazioni sugli ulteriori canali di segnalazione.....	9
9.	Disposizioni in materia di protezione dei dati personali.....	10

1. Introduzione

1.1. Obiettivi del documento

In conformità al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il Fondo ha previsto un apposito canale interno attraverso cui segnalare eventuali violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità del Fondo stesso.

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata all'Impresa Promotrice Unipol Assicurazioni S.p.A. ("**Unipol**"), soggetto esterno, autonomo, che si avvale a tale scopo di personale specificamente formato.

Il canale interno di segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

1.2. Approvazione e revisione della Procedura

La presente Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione e viene pubblicata sul sito *web* del Fondo Pensione stesso.

La Procedura sarà inoltre rivista e – se del caso – modificata, ogni qualvolta esigenze di aggiornamento normativo, prescrizioni della COVIP, modifiche di contesto o variazioni significative (modifiche rilevanti di processi, riorganizzazioni strutturali significative, modifiche rilevanti alle piattaforme informatiche utilizzate) lo richiedano.

2. Contesto di riferimento

2.1. Riferimenti normativi interni ed esterni

La presente Procedura è stata redatta in conformità alla normativa in vigore e agli indirizzi di vigilanza di settore di seguito riportati.

Normativa comunitaria:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Normativa nazionale:

- D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (il "**Decreto whistleblowing**");
- Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e s.m.i. (il "**Decreto 252**").

2.2. Definizioni e terminologia

ANAC	L'Autorità nazionale anticorruzione.
Divulgazione pubblica	L'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Normativa Privacy	Il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (<i>General Data Protection Regulation</i> o GDPR), il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante " <i>Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</i> " (Codice Privacy), i Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali e in generale tutta la normativa esterna in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante/ Segnalato, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Segnalante	La persona fisica che effettua la segnalazione.
Segnalato	Il soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, menzionato nella segnalazione, cui è attribuita, direttamente o indirettamente, la responsabilità del fatto oggetto di Segnalazione o comunque implicato nella violazione segnalata.
Struttura Preposta	La persona o la funzione autonoma e con personale specificamente formato preposta alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni.
Struttura Preposta Principale	Il Titolare della Funzione Compliance istituita presso Unipol e suoi eventuali delegati, che opera per conto e nell'interesse del Fondo in virtù di apposita scrittura privata tra il Fondo e l'Impresa Promotrice Unipol Assicurazioni S.p.A.
Struttura Preposta Alternativa	Il Titolare dell'Audit di Unipol e suoi eventuali delegati, che opera per conto e nell'interesse del Fondo in virtù di apposita scrittura privata tra il Fondo e l'Impresa Promotrice Unipol Assicurazioni S.p.A.

3. Violazioni

Possono formare oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo. In particolare, sono ricompresi nei fatti oggetto di possibile segnalazione:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti normativi dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto *whistleblowing* ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al medesimo Decreto, ove applicabili¹;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le norme in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra menzionati.

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La presente Procedura non si applica alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto *whistleblowing* ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al medesimo Decreto, ove applicabili².

Non rientrano nel sistema interno di segnalazione delle violazioni neppure le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o relative ad informazioni che sono già di dominio pubblico.

4. Segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- lavoratori subordinati, lavoratori somministrati e apprendisti;
- lavoratori autonomi anche occasionali, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, che prestano la propria attività presso il Fondo;
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso fornitori di beni o servizi, appaltatori o sub appaltatori di cui si serve il Fondo;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

¹ Cfr. art. 2, co. 1, lett. a) numero 3) del Decreto *whistleblowing*. Si fa riferimento agli atti in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

² Per quanto di interesse in questa sede, si fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 5 bis, commi 5, 6 e 7 del Decreto 252.

Le segnalazioni anonime³ non rientrano nel sistema interno di segnalazione disciplinato dalla presente Procedura. Laddove dalla segnalazione anonima risulti evidenza della gravità e fondatezza delle circostanze denunciate, la stessa verrà comunque gestita dagli organi del Fondo competenti⁴.

Le Segnalazioni possono essere effettuate anche quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

5. Procedura per le segnalazioni interne

È possibile effettuare le segnalazioni, in forma scritta, in forma orale e tramite la richiesta di un incontro diretto, per mezzo di una piattaforma informatica dedicata (la “**Piattaforma**”), accessibile a tutti i segnalanti, previa registrazione, disponibile al link <https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoutente/loginutente>. La Piattaforma è idonea a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Le segnalazioni possono essere indirizzate:

- alla Struttura Preposta Principale di Unipol;
- alla Struttura Preposta Alternativa di Unipol, qualora i membri della Struttura Preposta Principale:
 - siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale Segnalato;
 - siano essi stessi i presunti responsabili della violazione o abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Il processo di gestione delle segnalazioni si suddivide nelle seguenti fasi:

- ricezione e analisi preliminare delle segnalazioni;
- esame e valutazione delle segnalazioni;
- adozione dei provvedimenti decisionali;
- monitoraggio delle azioni correttive.

All'avvenuta ricezione di una segnalazione, la Struttura Preposta valuta preliminarmente se presenta le caratteristiche per poter essere qualificata come segnalazione; in particolare, valuta che la stessa:

- non sia anonima;
- sia effettuata da un soggetto rientrante tra quelli legittimati;

³ Si intendono tali le comunicazioni prive di indicazioni del mittente idonee a identificarlo con ragionevole certezza.

⁴ Le misure di tutela si applicano anche nel caso di segnalazioni anonime solo se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

- sia relativa a comportamenti, atti od omissioni non già di dominio pubblico, che possano costituire una violazione.

In assenza di uno degli elementi di cui sopra, la segnalazione è da considerarsi non rientrante nel perimetro di applicazione della presente Procedura⁵.

Qualora un soggetto diverso dai membri della Struttura Preposta riceva una comunicazione potenzialmente rientrante nel perimetro di applicazione della Procedura, provvede a trasmetterla entro sette giorni alla Struttura Preposta competente, fornendo contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Il Segnalante è informato - tramite la Piattaforma - della ricezione della segnalazione, entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, nonché della possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria.

La Struttura Preposta valuta, in primo luogo, se la segnalazione contiene gli elementi minimi e i requisiti per poter avviare i dovuti approfondimenti; in caso negativo, richiede tempestivamente al Segnalante di fornire le informazioni integrative ritenute necessarie.

Qualora, entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla richiesta, tali indicazioni integrative non vengano fornite o vengano fornite in maniera non esaustiva e/o comunque non sufficiente per una compiuta valutazione della segnalazione stessa, la Struttura Preposta procede all'archiviazione, dandone pronta informativa al Segnalante, entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione ovvero dalla ricezione delle eventuali informazioni integrative.

Un'informativa in merito all'avvenuta archiviazione, con le relative motivazioni, è trasmessa dalla Struttura Preposta al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo entro i successivi sette giorni.

Se, anche a seguito delle ulteriori informazioni ricevute dal Segnalante, la segnalazione appaia non palesemente infondata, la Struttura Preposta prende in carico la segnalazione e avvia la fase istruttoria.

Una volta conclusa la fase istruttoria e raccolti tutti gli elementi utili alla valutazione della segnalazione, la Struttura Preposta redige una nota riepilogativa delle analisi svolte e delle risultanze emerse e la trasmette al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il Presidente, alla prima riunione utile, rappresenta al Consiglio di Amministrazione tali analisi e risultanze, al fine di decidere le opportune azioni da intraprendere. In caso di segnalazioni che presentano elementi di particolare gravità, per le quali sia necessario un intervento tempestivo, il Presidente può procedere alla convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, a seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione, informa la Struttura Preposta delle decisioni prese e delle azioni intraprese a seguito della segnalazione trasmessa, compresa la notizia dell'eventuale archiviazione del procedimento.

⁵ Pur non trattandosi di segnalazione ai sensi della normativa che regola la gestione del *whistleblowing* (es. reclami), la comunicazione ricevuta viene trasmessa alle altre strutture competenti dandone contestuale notizia al Segnalante.

Il Segnalante ha la possibilità, tramite accesso alla Piattaforma, di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della propria segnalazione nonché l'esito del procedimento (ivi compresa l'archiviazione della segnalazione).

In ogni caso, la Struttura Preposta, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce riscontro – per iscritto tramite la Piattaforma - in ordine all'esito del procedimento o ad eventuali ulteriori riscontri da attendersi.

6. Riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella istruttoria e conclusiva, è assicurata la massima riservatezza sull'identità del Segnalante⁶ e del Segnalato nonché sul contenuto della segnalazione e sulla relativa documentazione.

I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni hanno l'obbligo di garantire che le informazioni ricevute siano mantenute strettamente riservate.

L'utilizzo della Piattaforma permette:

- già al momento della ricezione, di criptare gli elementi legati alla segnalazione, nonché i dati identificativi del Segnalante;
- di mantenere tutte le segnalazioni, e la documentazione ad esse relativa, in un “ambiente protetto” accessibile solo ai membri della Struttura Preposta;
- di evitare comunicazioni o circolazione di documenti al di fuori di tale ambiente, nei casi in cui non sia strettamente necessario alla gestione della segnalazione.

7. Divieto di ritorsione e tutela del Segnalante

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione.

Il licenziamento, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti del Segnalante⁷ sono nulli ove adottati per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione⁸. La presentazione di una segnalazione non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra il Segnalante e il Fondo.

⁶ L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona Segnalante, a persone diverse da quelle espressamente autorizzate a trattare tali dati.

⁷ Ai sensi dell'art. 17 co. 4 del Decreto *whistleblowing*, costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensioni, trasferimenti, retrocessioni di grado o mancate promozioni, mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, annullamento di ferie o permessi, valutazioni o referenze negative, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

⁸ In caso di controversie è onere del Fondo dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le misure di protezione di cui sopra si applicano anche ad altri soggetti – collegati al Segnalante – che potrebbero subire ritorsioni nell'ambito del contesto lavorativo, come (i) il Facilitatore; (ii) i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente; (iii) persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iv) gli enti di proprietà della persona Segnalante o per la quale essa lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Gli enti e le persone che ritengono di aver subito una ritorsione possono agire nei modi e nelle forme previsti dall'art. 19 del Decreto *whistleblowing*⁹.

Segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave comportano, una volta accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale o civile del Segnalante, il venir meno delle misure di tutela sopra indicate; sono fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

8. Informazioni sugli ulteriori canali di segnalazione

Sono riportate di seguito le informazioni sugli altri canali di segnalazione rappresentati dalle segnalazioni esterne e dalla divulgazione pubblica, con la precisazione che la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del Segnalante in quanto, in via prioritaria, è previsto l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni ivi elencate, è possibile ricorrere agli altri canali.

Segnalazioni esterne

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna, tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- nell'ambito del suo contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatorio o, se previsto, non è stato attivato o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto *whistleblowing*;
- ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del Decreto *whistleblowing* e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto *whistleblowing* se, al momento della stessa, ricorre una delle seguenti condizioni:

⁹ L'Art. 19 del Decreto *whistleblowing* prevede la possibilità di comunicare all'ANAC eventuali ritorsioni. In tal caso, l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il Fondo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (i **“Dati”** o **“Dati Personali”**) acquisiti nella gestione delle Segnalazioni, garantisce che ogni trattamento dei Dati avverrà in conformità alla Normativa Privacy. Il Fondo, in particolare, si impegna a:

- trattare i Dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati;
- raccogliere i Dati al solo fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D. Lgs. 23/2024;
- garantire che i Dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. A tal riguardo, i Dati Personali che manifestamente non sono utili all'esame di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;
- assicurare che i Dati siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- in caso di Segnalazioni prive di dati anagrafici del Segnalante, se quest'ultimo possa essere identificabile da elementi di contesto, considerare tali segnalazioni come non anonime e, conseguentemente, assicurare un corretto trattamento dei Dati Personali e applicare le garanzie previste dalla legge;
- conservare i Dati personali per il tempo strettamente e tecnicamente necessario alla corretta gestione e al completamento della Procedura; successivamente, il Fondo conserva i Dati per massimo cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Segnalazione e, trascorso tale termine, procede a cancellarli, salvo i casi in cui alla Segnalazione faccia seguito l'instaurazione di vertenze, procedimenti o reclami, nel qual caso i Dati dovranno essere conservati sino alla completa definizione di questi ultimi;
- effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei Dati Personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- rendere agli interessati - compatibilmente con la gestione delle Segnalazioni - un'informativa sul trattamento dei dati personali connessi alla ricezione e gestione della Segnalazione. L'informativa è

allegata alla presente Procedura e verrà resa disponibile, unitamente alla Procedura stessa, all'interno del sito internet del Fondo in una o più sezioni dedicate¹⁰.

I soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni agiscono in qualità di autorizzati del connesso trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Fondo fornisce loro (i) apposite istruzioni, anche per il tramite della presente Procedura, in merito al trattamento dei Dati connesso alle Segnalazioni e (ii) adeguata formazione in merito alla Normativa Privacy.

Il Fondo si impegna, altresì, a ricorrere solamente a fornitori esterni – incaricati del servizio di gestione delle Segnalazioni per suo conto – che offrano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il rispetto della protezione dei Dati Personali e della segretezza, nonché a disciplinarne il rapporto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del Decreto whistleblowing, la Piattaforma è stata sottoposta, a cura di Unipol, a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali; tale valutazione sarà rivista ed integrata ogniqualvolta modifiche del processo possano comportare una variazione del rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

¹⁰ Facilmente raggiungibili e la cui denominazione contenga il termine "whistleblowing".

Allegato 1 – Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

FON_Info_Whis_01 – Ed. 01.01.2025

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche il “**Regolamento**”), La informiamo di quanto segue.

Il **Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol**, con sede in Via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna (nel seguito, il “**Fondo**”), si è dotato di un sistema interno per garantire la protezione delle persone che segnalano la violazione di disposizioni normative, lesiva dell'integrità del Fondo stesso, e di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo (c.d. *whistleblowing*). Per permettere l'attivazione del sistema interno di segnalazione delle violazioni, è stata adottata la “Procedura per la segnalazione di violazioni (c.d. *whistleblowing*)” (di seguito la “**Procedura**”). In base a tale Procedura, è possibile effettuare le segnalazioni, in forma scritta o in forma orale, per mezzo di una piattaforma informatica dedicata (la “**Piattaforma**”), accessibile tramite web, previa registrazione.

I dati personali da Lei forniti, funzionali ad identificarLa e a permetterLe di procedere con la segnalazione, saranno trattati dal Fondo, in qualità di Titolare del trattamento, per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1) – Registrazione alla Piattaforma:** il trattamento avviene al fine di consentire la registrazione alla Piattaforma attraverso cui Lei può effettuare le segnalazioni. Nel caso in cui, una volta effettuata la registrazione alla Piattaforma, Lei non dovesse inoltrare una segnalazione entro 10 giorni a partire dalla data di registrazione, il Suo account verrà eliminato automaticamente ed i suoi dati saranno cancellati (ferma restando la facoltà di procedere ad una nuova registrazione per una nuova segnalazione).
- **(F2) – Segnalazione:** il trattamento avviene al fine di consentirLe di effettuare la segnalazione, in forma scritta o in forma orale, tramite la Piattaforma.

La base giuridica del trattamento consiste, per entrambe le finalità elencate sopra, nell'esigenza di adempiere ad obblighi normativi e nel legittimo interesse del Fondo a prevenire condotte illecite interne alla propria organizzazione.

Precisiamo inoltre quanto segue:

1. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, tramite logiche e modalità strettamente connesse con le finalità indicate e sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. I dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per il tempo necessario alla corretta gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo i casi in cui alla segnalazione faccia seguito l'instaurazione di vertenze, procedimenti o reclami, nel qual caso i dati dovranno essere conservati sino alla completa definizione di questi ultimi; i dati personali non rilevanti ai fini della gestione della segnalazione saranno immediatamente cancellati.
2. Il conferimento dei dati personali richiesti è indispensabile per poter dar corso alla segnalazione; l'eventuale rifiuto non consentirebbe al Fondo di dar seguito alla Sua segnalazione.
3. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, al Responsabile SIS, ove presente, e ad ogni altro soggetto coinvolto nella Procedura, nonché a soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza in adempimento di precisi

obblighi normativi e/o al fine di dar esecuzione a richieste effettuate in relazione ad indagini e procedimenti giudiziari in corso. Potranno inoltre essere comunicati a terzi qualora ciò sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del Fondo (ad es. per far valere o difendere un diritto in giudizio). I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

4. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) garantisce agli Interessati il diritto di accedere in ogni momento ai dati che li riguardano, nonché di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla loro situazione particolare, la portabilità dei dati dagli stessi forniti, ove trattati in modo automatizzato, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Ricordiamo che l'esercizio dei diritti di cui sopra potrebbe essere ritardato, limitato o escluso ai sensi dell'art. 2-*undecies*, comma 1 lett. f) e comma 3, del D. Lgs. 196/2003 (il "**Codice Privacy**" o il "**Codice**") e non potrà comunque pregiudicare la riservatezza dell'identità di colui che effettua la Segnalazione.
5. Titolare del trattamento è il **Fondo Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol**, con sede in Via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna.
6. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo al recapito Privacy.FondoDipGruppoUnipol@unipol.it.
7. Resta fermo il diritto di ogni Interessato di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei propri dati personali e dei propri diritti in materia, o, nei casi espressamente previsti dall'art. 2-*undecies* del Codice Privacy, di esercitare i diritti dell'Interessato per il tramite del Garante, con le modalità di cui all'art. 160 del Codice.